



## **MILITARI, MISSIONI OPERATIVE E PATOLOGIE TUMORALI: LA GIURISPRUDENZA CAMBIA L'ONERE DELLA PROVA**

*Avv. Francesca Anedda*

Negli ultimi anni il tema delle patologie contratte dal personale militare e dagli appartenenti alle Forze dell'Ordine in contesti operativi ad alto rischio ha assunto un rilievo sempre più centrale nella giurisprudenza italiana.

Missioni all'estero, poligoni di tiro, siti di stoccaggio di munizionamento e attività svolte in particolari condizioni ambientali e operative hanno dato origine a numerosi contenziosi promossi da militari che, dopo anni di servizio, hanno sviluppato gravi infermità — spesso di natura oncologica — chiedendo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, della pensione privilegiata e delle ulteriori tutele previste dall'ordinamento.

In questo quadro si inserisce l'art. 603 del Codice dell'Ordinamento Militare (d.lgs. n. 66/2010), disposizione che — in combinato con gli artt. 1078 e 1079 del TUOM e 1907 COM— disciplina il personale che abbia contratto infermità o patologie tumorali «per le particolari condizioni ambientali od operative» connesse a missioni di qualunque natura entro e fuori i confini nazionali, all'impiego nei poligoni di tiro, nei siti di stoccaggio di munizionamento e nei teatri operativi all'estero. Una disciplina che tipizza il rischio operativo.

L'art. 603 COM non contiene un riconoscimento automatico di benefici, ma individua specifici contesti operativi che il legislatore considera caratterizzati da una peculiare esposizione al rischio. È proprio da questo presupposto che la giurisprudenza — a partire da un fondamentale arresto delle Sezioni Unite della Cassazione — ha progressivamente elaborato un sistema di tutela rafforzata sul versante probatorio.

La Cassazione Civile, Sezioni Unite, con la sentenza n. 23300/2016 ha innanzitutto qualificato i benefici previsti per le vittime del dovere come diritto soggettivo di natura assistenziale, riconducendoli alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Tale qualificazione ha aperto la strada all'elaborazione successiva.

Il passaggio decisivo si è registrato con l'ordinanza n. 7409 del 14 marzo 2023 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, che ha affermato un principio destinato a segnare profondamente la materia.

La Corte ha chiarito che il complesso normativo costituito dagli artt. 603 e 1907 COM e 1078, 1079 TUOM «pone una presunzione di sussistenza del nesso causale tra la malattia contratta e l'esposizione all'ambiente nocivo». In termini pratici:

- il militare deve provare esclusivamente i fatti, ossia di essersi trovato in uno degli ambienti selezionati dal legislatore (missioni, poligoni, siti di stoccaggio, teatri operativi) in cui si è verificato l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito o la dispersione di nanoparticelle di metalli pesanti;
- grava sull'Amministrazione che neghi il beneficio l'onere di fornire la prova contraria, dimostrando una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.

La sentenza ha inoltre precisato — ed è un passaggio fondamentale per orientarsi nella pratica — che questo sistema probatorio si distingue nettamente da quello applicabile alla domanda risarcitoria per illecito civile (ex art. 2087 c.c.), nella quale l'interessato deve invece dimostrare l'effettiva ricorrenza del nesso eziologico secondo il criterio del *«più probabile che non»*.

La domanda indennitaria si colloca in un ambito di sicurezza sociale basato sulla rilevanza epidemiologica della peculiare relazione tra determinate attività e specifiche patologie, richiedendo la *«mera dimostrazione di aver affrontato particolari condizioni ambientali od operative straordinarie che siano la verosimile causa dell'infermità»*.

Questo principio è stato ribadito con forza dalla sentenza n. 17017 del 20 giugno 2024 e dall'ordinanza n. 35324 del 31 dicembre 2024, entrambe della Sezione Lavoro, che hanno ulteriormente consolidato la presunzione legale di nesso causale e il conseguente riparto dell'onere probatorio.

L'orientamento della Cassazione è stato recepito anche dalla giurisprudenza amministrativa. Con la sentenza n. 15 del 7 ottobre 2025, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato il principio di diritto secondo cui, nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari che abbiano prestato servizio all'estero o presso poligoni di tiro, *«non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull'Amministrazione l'onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia»*.

La Plenaria ha inoltre precisato che risultano viziati per eccesso di potere i giudizi medico-legali dei Comitati di verifica che si basino esclusivamente sull'assenza di studi scientifici che dimostrino la correlazione causale tra neoplasia ed esposizione, senza individuare una concreta e individualizzata genesi extra-lavorativa della patologia.

La sentenza n. 651 del 2026 della Sezione Seconda del Consiglio di Stato, facendo applicazione di tali principi, ha chiarito che la mancata esposizione in concreto al rischio può assumere rilievo soltanto in ipotesi limite — minima durata della missione, svolgimento esclusivo di attività prive di contatti con l'ambiente esterno — e non può fondarsi su valutazioni astratte circa la natura delle mansioni o la trascurabilità del rischio.

Per lungo tempo la Corte dei Conti aveva mantenuto un orientamento che richiedeva la prova rigorosa del nesso eziologico tra esposizione e infermità anche ai fini della pensione privilegiata, con difficoltà probatorie spesso insormontabili nei casi di patologie oncologiche multifattoriali.



La recente sentenza n. 62/2026 della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello ha segnato un significativo cambiamento di rotta, estendendo anche al giudizio pensionistico il regime presuntivo già affermato da Cassazione e Consiglio di Stato.

### **Cosa cambia nella pratica**

L'evoluzione giurisprudenziale descritta produce ricadute concrete su più fronti. Il militare o i suoi familiari che intendano far valere i diritti previsti dall'ordinamento devono oggi poter contare su un inquadramento preciso dei diversi piani di tutela:

- piano indennitario (causa di servizio, pensione privilegiata, status di vittima del dovere ed equiparati): opera la presunzione di nesso causale, con onere probatorio agevolato per il richiedente e onere della prova contraria in capo all'Amministrazione;
- piano risarcitorio (azione ex art. 2087 c.c. per illecito civile della PA): il nesso causale va provato dall'attore secondo il criterio del «più probabile che non».

La corretta individuazione del piano su cui incardinare la domanda — e la consapevolezza delle differenze tra i regimi probatori — è spesso determinante per l'esito del giudizio.

### **Profili processuali**

Un aspetto di particolare rilievo pratico riguarda i termini per agire. In materia pensionistica, diversamente da quanto accade dinanzi al giudice amministrativo (dove i termini di impugnazione sono particolarmente stringenti), chi abbia ricevuto in passato un diniego può ancora rivolgersi alla Corte dei Conti per far valere i propri diritti alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali.

L'evoluzione in atto apre dunque prospettive concrete di tutela per numerosi militari, appartenenti alle Forze dell'Ordine e loro familiari che, negli anni, hanno affrontato percorsi giudiziari complessi per ottenere il riconoscimento del proprio sacrificio.

***Lo Studio segue attivamente il contenzioso in materia di causa di servizio, pensione privilegiata e riconoscimento dello status di vittima del dovere per il personale militare e delle Forze dell'Ordine. Per una valutazione del caso concreto, è possibile richiedere un appuntamento.***